



CONVENZIONE DI POLIZIA LOCALE

COMUNI DI BORGO TICINO E AGRATE CONTURBIA

Sede di Borgo Ticino Via Sottoborgo n.2

PROVINCIA di NOVARA

Pec : comune.borgoticino@legalmail.it

ORDINANZA N. 47 DEL 06/10/2021

OGGETTO: CHIUSURA LA TRANSITO A BORGO TICINO IN VIA STADIO-VIA L. DA VINCI
-VIA ALLA CAVA E VIA BERNINI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la richiesta presentata in data 06/10/2021 con nota prot. n. 13336 dal sig. Antonello Roberto in atti generalizzato in qualità di Presidente della PRO LOCO BORGO TICINO, con sede a Borgo Ticino in Via Vittorio Emanuele n. 50, tendente ad ottenere l'istituzione di alcuni divieti in occasione della Manifestazione podistica denominata "Gambadoro 2021" organizzata per il giorno 24/10/2021;

CONSIDERATO che per il regolare svolgimento della manifestazione, occorre istituire dalle ore 08.30 alle ore 11.30, il divieto di transito a Borgo Ticino in via Stadio, via L. da Vinci, via alla Cava e via Bernini;

RITENUTO pertanto adottare il relativo provvedimento istitutivo degli obblighi e dei divieti sopra indicati;

VISTI:

- gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 285/92 e relativo regolamento di attuazione ed esecuzione, D.P.R. 495/92;
- l'art. 107 e 109 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- il Decreto n. 01/2021 di nomina di Responsabile del Servizio.

ORDINA

Per consentire la manifestazione in premessa indicata, l'istituzione di divieto di transito a Borgo Ticino in via Stadio, via L. da Vinci, via alla Cava e via Bernini per il giorno 24/10/2021, dalle ore 08.30 alle ore 11.30.

DISPONE

che al fine del rispetto delle prescrizioni dell'ordinanza di limitazione/sospensione della circolazione, la durata sarà strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa.

DISPONE ALTRESI'

Che durante il periodo di sospensione o di limitazione temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal movimento dei concorrenti (ovvero sulle corsie);
- è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione suindicata);
- è fatto obbligo a tutti i conducenti provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o dal personale dell'Organizzazione,
- è fatto obbligo ai conducenti dei veicoli e ai pedoni di non attraversare la strada;

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti dei veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio, pronto soccorso nonché da quelli autorizzati dall'Organizzatore e dagli organi di polizia.

Che l'utenza veicolare sarà resa edotta dell'istituiti divieti mediante la posa di regolare segnaletica la cui posa e rimozione, per tempo e luogo, è demandata al richiedente.

Di adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e di mantenerli in perfetta efficienza;

Gli Agenti di Polizia stradale sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

La presente ordinanza verrà resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune nei termini prescritti dalla legge. Avverso il presente atto è possibile proporre ricorso al TAR Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.L.
Dott. Federico BOZZETTI

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Borgo Ticino. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Federico Bozzetti;1;12572658